

Flussi informativi sui rifiuti alla luce del SISTRI

Renzo Barberis
Sistema Informativo Ambientale
Arpa Piemonte

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art.189 – Catasto Rifiuti)

Norme in materia ambientale

Legge 03 agosto 2009, n. 102 (art.14 bis)

Conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78**, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali



Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009

Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009

successive modifiche...

Decreto ministeriale del 15 febbraio 2010

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009»

Decreto ministeriale del 09 luglio 2010

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009

Decreto ministeriale del 28 settembre 2010

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Articolo 8 DM 17 dicembre 2009

Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti e all'Albo nazionale gestori ambientali

1. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è interconnesso telematicamente al **Catasto dei rifiuti** di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come definiti dal centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa).

2. La tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Ispra.

3. L'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, comunica al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti i dati relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal sistema stesso, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti, attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.

4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato nazionale dell'Albo.

Disponibilità dei dati da parte delle autorità di controllo

1. Le informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 **secondo modalità da definirsi con successivo decreto.**

2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle Province.

L'art. 195, comma 5, del d. lgs. 152/06 recita:

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (Ccta) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato.

Articolo 10 - *Catasto dei rifiuti*

1. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto Telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:

- a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto;**
- b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. A tal fine le amministrazioni autorizzanti comunicano all'Ispra, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa;**
- c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, aggiornati attraverso interconnessione diretta;**
- d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania di cui all'articolo 2, integrata dalle previsioni contenute negli atti ordinativi adottati nel corso della fase emergenziale.**

2. L'Ispra elabora i dati forniti dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai fini della predisposizione di un Rapporto annuale e ai fini della trasmissione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei dati necessari per le Comunicazioni alla Commissione Europea previste dai Regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

IL CATASTO DEI RIFIUTI

Il flusso informativo sui rifiuti nell'ambito del sistema agenziale è gestito attraverso il Catasto dei rifiuti organizzato, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (legge 70/1994, legge 475/88, d. lgs. 22/1997, art. 11, d. lgs. 152/06, art. 189), in una **sezione nazionale** (inizialmente presso ANPA, ora presso ISPRA) e in **sezioni regionali** collocate presso le ARPA/APPA.

In particolare, il regolamento di funzionamento del Catasto Rifiuti è stato definito dal **D.M. n. 372 del 4 agosto 1998**, (la cui validità è stata confermata dall'art. 189, c. 1 del 152/06) in cui, dall'art. 2 all'art. 5, vengono definite le basi informative del catasto stesso.

DM 372/1998 - Articolo 2

1. La base informativa del Catasto dei rifiuti è attuata e aggiornata con periodicità tipicamente pari all'annualità, attraverso:

a) i dati relativi alle quantità ed alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti, comunicati con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

b) i dati relativi alle autorizzazioni regionali e alla iscrizione di cui agli articoli 27, 28, 30, 31, 32 e 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, trasmessi alla sezione nazionale ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 61;

c) ulteriori dati assunti o elaborati di cui l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa) disporrà attraverso la propria attività di gestione dell'informazione di interesse ambientale.

2. L'Agenzia nazionale per protezione dell'ambiente (Anpa) stabilisce in collaborazione con le regioni le elaborazioni da effettuarsi sui dati relativi alle dichiarazioni di cui al Modello unico di dichiarazione (Mud) previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i diversi livelli di elaborazione, le modalità per la validazione dei dati, nonché il modello per l'acquisizione dei dati di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.

3. Le sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del catasto provvedono, sulla base delle modalità stabilite al comma 2, all'elaborazione dei dati di cui al comma 1, lettera a), e alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale.

DM 372/1998

Articolo 3

1. Il catasto dei rifiuti è supportato da **strumenti di tipo informatico interconnessi su rete nazionale** ed è articolato in banche dati, **di cui una anagrafica** denominata "banca dati delle dichiarazioni", contiene le dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Articolo 4

1. Per la gestione delle banche dati e la loro distribuzione su rete nazionale, l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa) e le Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (Arpa) utilizzano la rete del **Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA)** e possono avvalersi, sulla base dell'accordo di programma di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 21 gennaio 1994, n. 62, della rete telematica delle camere di commercio.

La nascita del Catasto Telematico

Per meglio rispondere alle esigenze informative tenendo conto della sempre crescente disponibilità e affidabilità degli strumenti informatici, il Sistema Agenziale ha favorevolmente accolto la volontà del legislatore italiano di prevedere la creazione di un Catasto Telematico che superasse gli attuali strumenti cartacei (soprattutto il MUD) e che permettesse di adempiere pienamente al mandato legislativo già contenuto nel DM 372/1998.

Non aveva perciò destato sorpresa l'emanazione del **DM 2 maggio 2006 "Riorganizzazione del catasto dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"**, dove si riorganizzava, su basi sicuramente più moderne rispetto al DM 372/98, il catasto dei rifiuti chiamandolo "Catasto Telematico" e ridefinendone i contenuti e le modalità di funzionamento, sempre comunque basate su una sezione nazionale, presso APAT/ISPRA, e in sezioni regionali presso le agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome.

Restando ferma l'articolazione del catasto in una sezione nazionale e in sezioni regionali, era stata prevista l'istituzione di un catasto telematico comprensivo di una banca dati suddivisa in 7 sezioni — anagrafica, dichiarazioni MUD, autorizzazioni e iscrizioni, imprese di recupero operative al 29 aprile 2005, comunicazioni delle procedure semplificate, albo nazionale gestori ambientali e tipologie specifiche di rifiuti — da aggiornarsi telematicamente attraverso tutte le informazioni fornite dalle sezioni regionali, dal Ministero Ambiente, dal sistema agenziale, dall'Albo gestori e da Unioncamere.


Il fatto che il Ministero dell'Ambiente avesse successivamente dichiarato inefficace il succitato Decreto[1], non ha annullato la necessità e la volontà dell'APAT/ISPRA di lavorare per una effettiva riorganizzazione del catasto nazionale su basi più moderne, cogliendo le positive indicazioni contenute nel DM 2 maggio 2006 anche se continuando ad operare ai sensi del DM 372/98.

APAT/ISPRA ha dunque provveduto ad incaricare una apposita società specializzata che ha predisposto, tra il 2006 e il 2008, la struttura del Catasto Telematico che, attualmente, risulta strutturato in:

- Una sezione Anagrafica contenente l'Anagrafe delle imprese fornita da Unioncamere
- Una sezione Albo Gestori, collegata alla sezione nazionale dell'Albo dei gestori ambientali e contenente l'elenco di tutti i soggetti iscritti alle diverse categorie dell'Albo
- Una sezione MUD, contenente i MUD originali (cioè come pervenuti dalle CCIAA) e bonificati a livello regionale o provinciale
- Una sezione Autorizzazioni e Comunicazioni, contenente i dati amministrativi e autorizzativi sui rifiuti forniti da vari soggetti, tra cui le sezioni regionali
- Una sezione dedicata alla raccolta dei rifiuti urbani
- Una sezione sui PCB

[1] Il comunicato del Ministero Ambiente 26 giugno 2006 reca un avviso relativo alla segnalazione di inefficacia del Dm 2 maggio 2006. Secondo il comunicato in questione, non essendo stato il Dm a suo tempo inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al suo preventivo e necessario controllo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non è stato registrato dal predetto organo e, pertanto, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti

SCHEMA ESEMPLIFICATO DI FLUSSI INFORMATIVI TRA SISTRI, CATASTO TELEMATICO, ARPA ED ENTI LOCALI



Lo stato di attuazione dell'Articolo 8, comma 2

Trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti e all'Albo nazionale gestori ambientali

- 1.** Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è interconnesso telematicamente al **Catasto dei rifiuti** di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo le modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come definiti dal centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa).
- 2.** **La tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Ispra.**

ISPRA, in collaborazione con un gruppo di lavoro comprendente i rappresentanti delle Sezioni Regionali (Arpa), ha predisposto (a marzo 2010) un documento contenente una proposta di tipologia dei dati e di tempi.

La proposta deve ancora essere discussa con il MATTM che deve anche indicare gli standard con cui tali dati verranno trasmessi.

Lo stato di attuazione dell'Articolo 8, comma 2

La proposta è stata trasmessa da ISPRA al MATTM a fine marzo 2010.

Nella proposta sono indicati i dati che, secondo il sistema agenziale, devono transitare dal SISTRI al Catasto Rifiuti per gli aspetti legati alla contabilità ambientale, alla pianificazione e programmazione territoriale e alla reportistica di settore.

L'elenco dei dati richiesti ripercorre sostanzialmente i contenuti delle dichiarazioni MUD.

Periodicità e modalità trasmissione dati (richiesta)

I dati verranno messi a disposizione dal SISTRI con periodicità semestrale (dati riferiti al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascuna annualità).

L'accesso ai dati verrà garantito mediante la messa a disposizione da parte del SISTRI di una specifica sezione, con accesso protetto da password, contenente i file degli archivi scaricabili on-line in formato xml secondo un tracciato standard che verrà concordato con ISPRA.

Lo stato di attuazione dell'Articolo 9

Disponibilità dei dati da parte delle autorità di controllo

1. Le informazioni detenute dal sistema sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo modalità da definirsi con successivo decreto.
2. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle Province.

ISPRA, seguendo gli indirizzi del Consiglio Federale e in collaborazione con un gruppo di lavoro comprendente i rappresentanti delle Arpa ha predisposto (aprile 2010) un documento contenente un elenco di informazioni necessarie.

La proposta, approvata dal Consiglio Federale, è stata sottoposta al MATTM (e quindi, al CCTA) che dovrà approvarla e definire le modalità con cui tali dati verranno resi disponibili al catasto rifiuti e, attraverso le sezioni regionali (Arpa), alle Regioni e Province.

Lo stato di attuazione dell'Articolo 9

Disponibilità dei dati da parte delle autorità di controllo

Decreto 9 luglio 2010 – Le novità

f) nuovo obbligo di tenuta dei dispositivi Usb "presso l'unità o la sede dell'impresa per la quale sono stati rilasciati" e obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta;

Art. 3, comma 2

2. All'art. 3, comma 11 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di consentire la consultazione del registro cronologico e delle singole schede di movimentazione, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unità o la sede dell'impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.».

Dal “Manuale dell’utente” versione 1.1.

Il “Registro”: La Scheda SISTRI area Registro Cronologico

Il registro cronologico sostituisce per gli iscritti al Sistri il Registro di Carico e Scarico previsto dall art. 190 del D. Lgs 152/2006.

I registri cronologici sono assegnati dal sistema SISTRI in base ai seguenti criteri:

GESTORI

- 1 registro per ogni impianto o attività secondo le categorie di iscrizione

PRODUTTORI

- 1 registro per ogni unità operativa ovvero per ogni unità locale iscritta nel SISTRI

TRASPORTATORI

- 1 registro per la sede legale e 1 registro per ogni unità locale iscritta al SISTRI limitatamente alle imprese di trasporto di cui all’art. 212 comma 5 del d. lgs 152/06 e s.m.i.

Il registro cronologico è un documento informatico che risiede sul server del Sistri.

Ai fini di renderlo disponibile all’autorità di controllo gli utenti hanno comunque l’obbligo di salvare localmente i file del registro.

Lo stato di attuazione dell'Articolo 10

1. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto Telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:

a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto;

b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. A tal fine le amministrazioni autorizzanti comunicano all'Ispra, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa;

Per la lettera a), cioè per la banca dati anagrafica e per le informazioni derivanti dal SISTRI, si veda quanto detto per l'art. 8, comma 2. Sicuramente dovrà essere rivista l'attuale struttura del Catasto Telematico.

Lo stato di attuazione dell'Articolo 10

Per la lettera b),

**... questo è l'oggetto principale
dell'incontro odierno...**

**Grazie a tutti voi
per l'attenzione!**

